

Sentenza n. 98/2024

pubbl. il 18/01/2024

RG n. 4150/2021

Repert. n. 124/2024 del 18/01/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4150/2021 promossa da:

R. P. (C.F. ...) rappresentato e difeso dall'avv. A. M. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in P., VIA P.

ATTORE

**contro**

COMUNE DI S. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. G. S. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in P., VIA P.

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

Attore: "Nel prendere atto delle memorie istruttorie e della nota di trattazione scritta depositate dal Comune di S., la difesa dell'attore ne rileva l'assoluta infondatezza in fatto e diritto e ne chiede l'integrale rigetto, si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste formulate in atti e nelle verbalizzazioni, insistendo per l'accoglimento della propria domanda nel merito e in via istruttoria, secondo le conclusioni già formulate e qui nuovamente rassegnate:

Che il Tribunale adito, trattenuta la causa a decisione e contrariis rejectis,

Nel merito, in via principale

1. ACCERTI E DICHIARI l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del comune di S., in persona del sindaco p.t., per i danni tutti subiti dall'attore per i titoli e le ragioni di cui in narrativa,

2. ACCERTI E DICHIARI la sussistenza del reato di cui all'art. 590 C.p. e il diritto dell'Attore a vedersi risarcito anche il danno morale da reato, e per l'effetto di quanto precede,

3. CONDANNI il Comune di S., in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. al risarcimento, dei danni tutti patiti dal signor P., per un somma totale di € 70.310,50, calcolata in base alle tabelle di Milano 2021, (invalidità permanente del 15%, 21 giorni di invalidità temporanea al 100%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, 30 giorni di invalidità al 25% oltre danno morale calcolati con la personalizzazione massima del danno) e spese sostenute o per una somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.

Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto della domanda principale e per i medesimi titoli e ragioni di cui in narrativa

4. ACCERTI E DICHIARI l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 C. c. del comune di S., in persona del sindaco p.t.,

5. ACCERTI E DICHIARI la sussistenza del reato di cui all'art. 590 C.p. e il diritto dell'Attore a vedersi risarcito anche il danno morale da reato, e per l'effetto di quanto precede

6. CONDANNI il Comune di S., in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno dei danni tutti patiti dal signor P., per un somma totale di € 70.310,50, calcolata in base alle tabelle di Milano 2021, (invalidità permanente del 15%, 21 giorni di invalidità temporanea al 100%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, 30 giorni di invalidità al 25% oltre danno morale calcolati con la personalizzazione massima del danno) e spese sostenute o per una somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Nel merito, invia ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi del rigetto delle domande precedenti e per i medesimi titoli e ragioni di cui in narrativa

7. ACCERTI E DICHIARI una responsabilità concorrente ex art. 2051 e/o 2043 C.c. del Comune di S. nella misura del 80% ovvero della percentuale di co- responsabilità maggiore o

minore che dovesse essere accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;

8. ACCERTI E DICHIARI la sussistenza del reato di cui all'art. 590 C.p. e il diritto dell'Attore a vedersi risarcito anche il danno morale da reato, e per l'effetto di quanto precede

9. CONDANNI il Comune di S., in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno dei danni tutti patiti dal signor P., per un somma totale di € 56.248,40, calcolata sulla percentuale di responsabilità del convenuto parti all'ottanta per cento di € 70.310,50 in base alle tabelle di Milano 2021, (invalidità permanente del 15%, 21 giorni di invalidità temporanea al 100%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, 30 giorni di invalidità al 25% oltre danno morale calcolati con la personalizzazione massima del danno) e spese sostenute o per una somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.

In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio, oltre iva, cpa e sentenza esecutiva come per legge”.

Convenuto: “L'avv. G. S., nella qualità di difensore del Comune di S., si riporta a quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e conclude affinché il Tribunale di Pescara voglia rigettare la domanda proposta dal sig. R. P., così come formulata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte e torna ad opporsi alle richieste istruttorie formulate dall'attore”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 19.10.2021, R. P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il Comune di S., affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio avvenuto in data 04.06.2020, quando alle ore 18:30 circa, percorrendo via Montesecco in S. con il ciclomotore marca Piaggio targato (...), giunto all'altezza del civico 36/A, cadeva a terra a causa dell'impatto con il dente di incastro degli elementi di un rallentatore di velocità, risultante esposto e fuori sede per la mancanza di una “mattonella”.

2. Dopo la caduta, l'attore veniva ricoverato d'urgenza in codice rosso presso l'Ospedale civile di Pescara, dove gli veniva diagnosticata “la rottura della milza in politrauma della strada” e veniva sottoposto d'urgenza ad intervento chirurgico di splenectomia e ad altri

trattamenti medici venendo dimesso in data 10.06.2020 per proseguire le cure presso la propria abitazione. Da dette lesioni, il P. lamentava di aver subito le seguenti conseguenze medico-legali: danno biologico temporaneo al 100% per giorni 21; danno biologico temporaneo al 50% per giorni 30; danno biologico temporaneo al 25% per giorni 30; danno biologico permanente pari al 15% (splenectomia 10% oltre esiti cicatriziali ed esiti dell'intervento addominale 5%).

3. Chiedeva pertanto la condanna del Comune di S., responsabile ex art. 2051 c.c. del sinistro de quo, quale Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, al risarcimento dei danni da lui subiti nella misura di € 70.310,50, comprensiva, oltre che delle summenzionate voci relative al danno biologico, anche del danno morale (per la sussistenza del reato di cui all'art. 590 c.p., di cui domandava l'accertamento) e delle spese sostenute, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

4. Il 24.02.2022 si costituiva il Comune di S., deducendo l'infondatezza della domanda spiegata dall'attore, in quanto la caduta sarebbe stata causata dalla velocità eccessiva tenuta dal P. al momento del sinistro, oltre che dalla sua imprudenza nel voler attraversare, senza rallentare, il cordolo, passando volontariamente proprio nello spazio lasciato libero dalla mattonella mancante. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

5. Previa concessione del triplo termine ex art 183, comma 6 c.p.c., rilevato che parte convenuta non contestava le modalità di accadimento del fatto, bensì la possibilità di attribuire il medesimo alla sua responsabilità, ritenuto non necessario l'esame dei testi indicati dalle parti, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023.

Scaduti i termini assegnati alle parti ex art. 190 cpc la causa è stata incamerata per la decisione.

\*\*\*

La domanda spiegata dall'attore è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.

A. SULLE COORDINATE GIURIDICHE DELLA FATTISPECIE

La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. invocata dall'attore appare quella pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi di danno cagionato da cosa in custodia. Differentemente dai generici casi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., "la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato; si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno" (Cass. civ., Sez. III, 08.02.2023, n. 3739).

La Suprema Corte ha altresì chiarito gli estremi del caso fortuito, "inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' articolo 1227, comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (Cass. civ., Sez. VI, 30.03.2022, n. 10188).

Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la Suprema Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la Corte, aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al

tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Cass. civ., 03.04.2009, n. 8157).

B. SUL SINISTRO E IL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO EX ART. 1227 C.C.

b.1 Venendo al caso di specie, la domanda attorea non può trovare accoglimento, poiché, sebbene l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando nel corso del giudizio il nesso eziologico tra la res in custodia (il rallentatore con mattonella mancante) e il danno patito (la rottura della milza in politrauma della strada), dall'altra il Comune è riuscito a provare che il sinistro andava ascritto all'esclusiva responsabilità del danneggiato.

Al riguardo ha evidenziato che, nella relazione di servizio, redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto (cfr. doc. n. 3), nella ricostruzione della dinamica viene riportato che: "Il P., sentito presso la propria abitazione dopo le dimissioni, riferiva che mentre viaggiava lungo la via Montesecco di questo centro, alla guida del citato ciclomotore, senso unico di marcia, con direzione verso la propria abitazione, poco prima del civico 36/A, passava nello spazio vuoto del dosso in gomma, privo di un pezzo di componentistica, per evitare lo sbalzo del ciclomotore sullo stesso componente artificiale".

Emerge con evidenza da tali dichiarazioni la condotta imprudente dell'attore, che aveva deliberatamente scelto di attraversare il dosso (ivi posto proprio allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli che percorrono quel tratto di strada in discesa) nel punto prevedibilmente più insidioso, ovvero quello in cui mancava uno dei componenti, andando così ad impattare contro un dente d'incastro, rimasto esposto.

b.2 Secondo la Suprema corte, "in tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituito dalla cosa in custodia) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato" (Cass. civ., Sez. VI, 12.04.2018, n. 9146).

Sempre in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, tuttavia, "la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227 c. 1,

c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all' art. 2 Cost. Perciò, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve ritenersi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2020, n. 2872).

b.3 Applicando i principi sopra indicati al sinistro in esame, avvenuto il 04.06.2020 alle ore 18:30 circa, con luce diurna, clima sereno e condizioni di traffico scarso (cfr relazione redatta dai Carabinieri che avevano effettuato i rilievi all. n. 3), la condotta posta in essere da P. R. che, proprio “per evitare lo sbalzo del ciclomotore”, invece di rallentare e poi passare sul dosso artificiale aveva deliberatamente scelto di passare nello spazio vuoto, andando così a toccare con la ruota anteriore del ciclomotore il dente d’incastro del componente mancante del dosso artificiale, consente di attribuire il sinistro, in via esclusiva, alla condotta imprudente e pericolosa dell’attore, in quanto tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso.

#### C. SULLE SPESE

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’attore e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia e la linearità delle questioni trattate.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4150/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

#### **RIGETTA**

la domanda spiegata da R. P. per le causali di cui in motivazione.

#### **CONDANNA**

l’attore al rimborso in favore delle spese processuali sostenute dal convenuto che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 18 gennaio 2024

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.